



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 20/01/2011

Presiede: L'Assessore Anziano - Mario Margini  
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Marta Vincenzi	Sindaco	A
2	Paolo Pissarello	V. Sindaco	A
3	Stefano Anzalone	Assessore	P
4	Elisabetta Corda	Assessore	A
5	Simone Farello	Assessore	P
6	Mario Margini	Assessore	P
7	Francesco Miceli	Assessore	A
8	Giuseppina Montanari	Assessore	A
9	Roberta Papi	Assessore	P
10	Bruno Pastorino	Assessore	P
11	Andrea Ranieri	Assessore	A
12	Francesco Scidone	Assessore	P
13	Carlo Senesi	Assessore	P
14	Giovanni Vassallo	Assessore	P
15	Paolo Veardo	Assessore	P

**00009/2011** INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE INTERDETTE  
ALLA VENDITA ITINERANTE EFFETTUATA DA  
OPERATORI COMMERCIALI, PRODUTTORI AGRICOLI E  
DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2,  
LETTERA K), DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO  
2007, N. 1

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Programmazione  
Commerciale Giovanni Vassallo di concerto con l'Assessore al Progetto  
Sistema di Regolazione Occupazione Spazi Pubblici Francesco Scidone;

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 è stato  
approvato il Regolamento Comunale in materia di commercio, come  
previsto dalla Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1;

- l'articolo 68 del Regolamento sopra indicato demanda alla Giunta Comunale l'individuazione delle aree pubbliche interdette alla vendita in forma itinerante da parte dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività;
- in data 21 dicembre 2010, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, convocate presso la Sala A Riunioni di Palazzo Albini, come previsto dall'articolo sopra citato, non hanno formulato rilevati sulle aree pubbliche indicate nel presente atto da interdire al commercio itinerante;
- l'articolo 97, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento Comunale in Materia di Commercio, prevede, in assenza del provvedimento di cui all'articolo 68, di mantenere le interdizioni previste dall'articolo 17 del Regolamento del Commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 81/2006;
- anche nel passato, per motivazioni non dissimili, sono state individuate aree interdette al commercio itinerante, nelle quali, gli autori della violazione venivano puniti con la sanzione pecuniaria ed il sequestro della merce;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2007, l'individuazione delle aree interdette alla vendita in forma itinerante attiene alle attività programmatiche di competenza comunale;
- l'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, vieta, relativamente al commercio sulle aree pubbliche, la programmazione fondata su criteri legati a verifiche di natura economica o sulla prova di un bisogno economico o di una domanda di mercato, ivi compresa la presenza di altri operatori su aree pubbliche, fatta salva la programmazione avente finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico ed ambientale;
- ai sensi degli articoli 8, 12 e 16 del decreto sopra indicato, è possibile, qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale, introdurre restrizioni quantitative e territoriali ai prestatori di un servizio;

Osservato che ai fini della tutela e salvaguardia delle aree di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante può essere sottoposto a limitazioni e divieti;

Rilevato che in alcune zone del territorio Comunale la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante determina problematiche di: ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica, sicurezza stradale, diritto dei residenti alla vivibilità del territorio, e più in generale contrasta con gli

obiettivi di una corretta e ordinata convivenza sociale perseguiti dalla Civica Amministrazione;

Preso atto che le sanzioni pecuniarie non sono sufficientemente dissuasive per contrastare l'abusivismo commerciale ed i fenomeni ad esso correlati e che l'unico deterrente rimane il sequestro delle attrezzature e della merce in quanto cagiona all'autore della violazione un danno economico diretto ed immediato;

Osservato che nell'ambito delle fiere e dei mercati la disposizione dei posteggi rispetta un ordine predefinito, finalizzato alla sicurezza e all'incolumità pubblica, al minor impatto sul tessuto urbano circostante, nonché favorire il consumatore in una più agevole verifica dell'offerta commerciale;

Rilevato che le aree ubicate in prossimità dei mercati e delle fiere, nei giorni di svolgimento, attraggono numerosi venditori itineranti abusivi e che tali presenze determinano problematiche legate al traffico, alla viabilità, alla sicurezza, all'ordine e alla pulizia del suolo pubblico;

Considerato che il Centro Storico e Porto Antico della città di Genova, i Centri Integrati di Via (CIV), Corso Marconi, Corso Italia, Piazzale Kennedy, Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazzale Martin Luther King, Viale Brigate Partigiane, Viale Brigata Bisagno, Passeggiata Anita Garibaldi, Lungomare di Pegli, Via XX Settembre, Piazza De Ferrari, le aree prossime ai Cimiteri, alle Stazioni Ferroviarie, agli Ospedali ed alle Scuole, in un raggio di 150 metri dagli ingressi, Via L. Perini, Via Paolo Mantovani, le aree pubbliche occupate da mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie ed in quelle comprese nel raggio di 150 metri dal perimetro di tali insediamenti, rientrano, seppur a vario titolo, tra le fattispecie per le quali esistono motivi imperativi d'interesse generale, come indicato dall'articolo 8, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 59/2010, che richiedono azioni di salvaguardia;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa ed introito a carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile ex articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153, comma 5, di tale decreto e pertanto non è stata trasmessa per il visto di regolarità;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità  
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di individuare le aree pubbliche interdette alla vendita itinerante, effettuata dagli operatori commerciali su aree pubbliche, dai produttori agricoli e dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera k), della legge 2 gennaio 2007, n. 1, come nel seguito specificato:

1. Centro Storico e Porto Antico della città di Genova come individuato e perimetrato nell'allegata cartografia, contraddistinta come "tav. 1";
2. I Centri Integrati di Via (CIV) come individuati e perimetrati nelle deliberazioni di istituzione della Giunta Comunale, nonché quelli di futura costituzione dal giorno di esecutività dei relativi provvedimenti;
3. Corso Marconi, Corso Italia, Piazzale Kennedy, Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazzale Martin Luther King, Viale Brigate Partigiane, Viale Brigata Bisagno, Passeggiata Anita Garibaldi, Lungomare di Pegli, Via L. Perini, Via Paolo Mantovani;
4. Via XX Settembre, Piazza De Ferrari e zone limitrofe come individuate e perimate nell'allegata cartografia, contraddistinta come "tav. 2";
5. Le aree pubbliche occupate da mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie ed in quelle comprese nel raggio di 150 metri dal perimetro di tali insediamenti;
6. Le aree prossime ai Cimiteri in un raggio di 150 metri dagli ingressi per i visitatori;
7. Le aree prossime alle Stazioni Ferroviarie in un raggio di 150 metri dagli ingressi per il pubblico;
8. Le aree prossime agli Ospedali ed alle Scuole in un raggio di 150 metri dagli ingressi.

L'Assessore Anziano

Il Vice Segretario Generale Vicario

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 31 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene:

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

C.U. 150.0.0


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 715 DEL 30-12-2010

COMPOSTO DA N. 2 FOGLI

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE INTERDETTE ALLA VENDITA ITINERANTE EFFETTUATA DA OPERATORI COMMERCIALI, PRODUTTORI AGRICOLI E DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA K), DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1.

ELENCO ALLEGATI


- 1) TAV. 1 : Cartografia Centro Storico e Porto Antico - Aree interdette alla vendita itinerante ;
- 2) TAV. 2: Cartografia Via XX Settembre, Piazza De Ferrari e zone limitrofe - - Aree interdette alla vendita itinerante

Il Direttore  
(dott. Pierpaolo Cha)  


---

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 9

DEL 20 GENNAIO 2011

Il Segretario Generale  


---

COMUNE DI GENOVA  
" TAV. 1 "



MARE LIGURE

GENOVA

518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



COMUNE DI GENOVA


DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO

È parte integrante della proposta di Deliberazione n. 415/30.12.10 C.U. 150.0.0.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE INTERDETTE ALLA VENDITA ITINERANTE EFFETTUATA DA OPERATORI COMMERCIALI, PRODUTTORI AGRICOLI E DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA K), DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1.

PARERE TECNICO (Art. 49, c. 1, D.Lvo 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

H. DIRETTORE  
(dott. Pierpaolo Cha)  


10 GEN 2011

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153, c. 5, D.Lvo 267/2000)

//


PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49, c. 1, D.Lvo 267/2000)

//

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE  
(Provv.to Sindacale n. 300/2007)

Visto, esprimo parere favorevole  
sulla legittimità.

Genova

19/1/2011  
  
SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
(Avv. Graziella De Nitto)